

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 728}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORET, MAROCCO, SANTUZ

Presentata il 10 novembre 1976

Interpretazione autentica del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le provvidenze disposte dallo Stato per alleviare le drammatiche condizioni dei colpiti dal terremoto del Friuli-Venezia Giulia presentano una omissione, alla quale la presente proposta di legge intende ovviare.

In sede di conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, sono stati aggiunti, con gli articoli 17-ter e 17-quater, tra gli aventi diritto alla speciale sovvenzione *una tantum* di lire 200.000, i mutilati ed invalidi di guerra e i familiari di caduti in guerra, titolari di pensioni di guerra dirette o di reversibilità.

Sono, peraltro, rimaste escluse dal beneficio le vittime del dovere compiuto durante il servizio, titolari di pensione privilegiata diretta o di reversibilità, cioè i mutilati ed invalidi per servizio e i familiari di caduti per servizio (vedove, orfani inabili, genitori e collaterali).

L'omissione è evidente in quanto i mutilati ed invalidi per servizio sono i soli

ad essere esclusi rispetto ad altre categorie enunciate nell'articolo 17-ter già citato, e cioè i mutilati ed invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.

Si noti che i benefici previsti per gli invalidi di guerra e per i familiari dei caduti in guerra sono stati estesi rispettivamente agli invalidi per servizio e ai familiari dei caduti per servizio in base alle due leggi di equiparazione 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1) e 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5), per cui non si vede, come nella fattispecie, possa esser adottato un trattamento diverso.

Ovviamente, il carico della spesa dovrà gravare sulle varie amministrazioni dello Stato che hanno liquidato le partite di pensione (il Ministero della difesa per i dipendenti dalle forze armate e dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'Interno per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

per il Corpo forestale dello Stato, il Ministero delle finanze per il Corpo della guardia di finanza, ecc.), e sulle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per i titolari di pensioni di privilegio.

Onorevoli colleghi, affido alla vostra comprensione l'approvazione della presente

proposta di legge, il cui onere è del tutto irrilevante, riguardando circa 50 aventi diritto ed essendo l'onere ripartito tra le varie amministrazioni interessate. Trattandosi di interpretazione autentica tale onere rientra in quello già previsto dal decreto-legge n. 648, come modificato dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute negli articoli 17-ter e 17-quater del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche ai mutilati ed agli invalidi per servizio, nonché ai congiunti dei caduti per servizio, rispettivamente parificati ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1) e dalla legge 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5).

La sovvenzione speciale e l'indennità *una tantum* citata nei predetti articoli 17-ter e 17-quater è posta a carico delle amministrazioni a cui compete la liquidazione della pensione privilegiata diretta o di reversibilità.